



CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

UFFICIO ELETTORALE CENTRALE NAZIONALE

Composto dai Signori magistrati:

Dott.	Presidente
Dott.	Componente - relatore
Dott.	Componente
Dott.	Componente
Dott.	Componente

DECISIONE

Vista la decisione del 23 gennaio 2013 con cui l'Ufficio elettorale regionale del Piemonte, ha escluso la lista dei candidati "IO AMO L'ITALIA" per l'elezione del Senato della Repubblica, rilevando che la dichiarazione di presentazione della lista recava soltanto 835 firme di sottoscrittori regolarmente corredate dei certificati elettorali e perciò in numero inferiore a quello richiesto dalla legge;

rilevato che le operazioni di verifica si sono concluse il 22 gennaio alle ore 16.39 con la descrizione delle irregolarità e con il provvedimento di non ammissione; che il relativo verbale è stato notificato al presentatore della lista il 22 gennaio h. 17.20; che il 23 gennaio il delegato della lista chiedeva di visionare gli atti; che l'Ufficio elettorale regionale rigettava la richiesta, precisando che il presentatore della lista avrebbe potuto formulare le sue osservazioni nella riunione

prevista per lo stesso giorno alle ore 12.00; che con provvedimento del 23 gennaio h. 15.00 l'Ufficio elettorale autorizzava, tra l'altro, il delegato di lista a visionare gli atti ed a produrre entro le h. 17.00 i certificati mancanti; che con provvedimento del 23 gennaio h. 17.10 l'Ufficio elettorale confermava la dichiarazione di non ammissione;

visto il ricorso con cui Carlo Manetti e Vincenza Furnari, nella qualità di delegati della suddetta lista, deducono di avere avuto la possibilità di prendere cognizione specifica delle contestazioni soltanto dopo il provvedimento del 23 gennaio h. 15.00 e perciò quando, anche in considerazione degli orari degli uffici elettorali del Comune di Torino non era possibile ottenere i certificati elettorali mancanti;

lette le controdeduzioni dell'Ufficio elettorale regionale del Piemonte;

rilevato che le irregolarità riscontrate erano descritte nel verbale del 22 gennaio e che, al di là dell'erroneo iniziale diniego di accesso agli atti, i delegati hanno avuto un termine di due ore per l'integrazione della documentazione, dopo essere stati autorizzati a tale accesso;

ritenuto che i delegati di lista erano, pertanto, in grado di produrre eventuale documentazione integrativa, fermo restando che era loro onere corredare sin dall'inizio la presentazione della lista con la documentazione appropriata, che comunque avrebbero dovuto avere con sé già al momento della prima riunione alle ore 12.00

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Si comunichi.

Così deciso in Roma, il 26 gennaio 2013.

I Componenti

Il Presidente

Depositato in Segreteria

26-1-13 ore 20.20

E copia conforme all'originale
Roma, 26